



Società Italiana di Medicina del Lavoro

SIML

Fondata nel 1929

SOCIETÀ' ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO

Fondata nel 1929

STATUTO APPROVATO dall'ASSEMBLEA dei SOCI
il 21 settembre 2017

STATUTO SIML

CAPO I DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA

Articolo 1: Mission e Logo

La “Società Italiana di Medicina del Lavoro” (SIML), società scientifica fondata nel 1929, promuove e tutela la Medicina del Lavoro in tutte le sue aree disciplinari a livello scientifico, culturale, tecnico-applicativo, professionale e di ricerca. La SIML è un’associazione culturale scientifica: non ha fini di lucro, non ha finalità né esercita attività di carattere sindacale e non ha legami con partiti politici.

La SIML non esercita attività imprenditoriali, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie alla formazione continua in medicina, all’accreditamento professionale e alla produzione di strumenti di aggiornamento, qualificazione e formazione, condotte in proprio o in collaborazione con altre Società scientifiche, Enti o Istituzioni, sia pubbliche che private.

Il simbolo grafico (logo) che identifica la Società si compone di due ruote dentate - espressione del lavoro - ed un serpente attorcigliato intorno al bastone, espressione dell’arte medica. A raggiera esterna alla seconda ruota, corre la scritta “Società Italiana di Medicina del Lavoro” mentre l’acronimo SIML e la scritta “Fondata nel 1929” sono collocati alla base del logo, rispettivamente all’esterno ed all’interno della seconda ruota.

Articolo 2: Sede

La SIML ha sede nel Comune di Bologna.

Il Consiglio Direttivo può stabilire sedi secondarie, o sedi operative, o sedi amministrative, senza che questo comporti modifiche dello Statuto.

Articolo 3: Finalità ed obiettivi

Lo scopo della SIML è quello di:

- a) contribuire al progresso, allo sviluppo e alla diffusione dei principi e dei fondamenti scientifici della Medicina del Lavoro e di tutte le discipline ad essa afferenti, nonché delle applicazioni pratiche direttamente conseguenti;
- b) sollecitare, promuovere, ispirare e favorire la ricerca scientifica nell’ambito della Medicina del Lavoro, tramite l’emanazione e l’attuazione di misure basate sull’evidenza scientifica (normative, legislative, tecniche, previdenziali, assistenziali e di collaborazione con le parti sociali) indirizzate, in via principale, a prevenire gli infortuni e le malattie da lavoro e in secondo luogo ad adattare le condizioni e l’organizzazione del lavoro ai lavoratori, al fine di mantenere e promuovere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutti gli ambienti e le forme di organizzazione del lavoro; ad individuare e diagnosticare, sempre sulla base delle evidenze scientifiche consolidate, le patologie lavoro-correlate, promuovendone la prevenzione, cura e riabilitazione, nonché la tutela previdenziale;
- c) concorrere: alla formazione specialistica nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie; alla formazione ed all’aggiornamento degli specialisti in Medicina del Lavoro, dei medici competenti e dei professionisti di altre aree disciplinari coinvolte nell’attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; alla corretta diffusione di informazioni nei confronti dell’opinione pubblica al fine di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche sanitarie lavoro- correlate.

Tali attività sono svolte direttamente o in collaborazione con Istituti ed Enti Nazionali e Regionali o altre Società Scientifiche ed Associazioni Tecniche, Professionali, nazionali ed internazionali.

Articolo 4: Attività

Per conseguire le finalità indicate nell’articolo 3, la SIML:

- promuove ed organizza a fini scientifici l’associazionismo tra Medici del Lavoro e Medici Competenti a livello locale, nazionale e internazionale, favorendone la partecipazione alle proprie attività;
- stimola, d’intesa con le istituzioni nazionali ed internazionali a ciò preposte, studi e ricerche applicate sui temi della salute nei luoghi di lavoro;
- promuove l’elaborazione di strumenti di aggiornamento, qualificazione, formazione, comunque denominati, autonomamente o in collaborazione con Enti pubblici e/o privati a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la propria rivista ufficiale oggi denominata “La Medicina del Lavoro”;

- organizza Congressi, Convegni, Seminari e incontri di carattere scientifico e pratico-applicativo, divulgandone i contenuti attraverso i più moderni strumenti di comunicazione, anche telematici;
 - concorre all'attuazione dell'aggiornamento permanente, anche per via telematica, dei Medici del Lavoro e degli altri professionisti interessati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
 - promuove e favorisce l'incontro e la collaborazione tra le diverse realtà impegnate nel settore della Medicina del Lavoro e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - favorisce e promuove attività culturali, scientifiche ed operative nel settore della Medicina del Lavoro (e delle altre discipline ad essa afferenti) in sinergia con Istituzioni e Organizzazioni a carattere nazionale e internazionale, con altre società scientifiche e con le Parti Sociali;
 - rende pubbliche tutte le attività svolte, anche attraverso l'utilizzo della propria Rivista e degli altri mezzi di comunicazione;
 - promuove ogni altra iniziativa atta a favorire i compiti istituzionali della Società;
 - sottopone a periodica attività di verifica e controllo della qualità (da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale) le attività svolte e la produzione tecnico-scientifica, anche attraverso il Comitato Scientifico previsto dall'articolo 29;
 - richiede la dichiarazione dei possibili conflitti di interesse e ne regola la gestione, per mezzo del Collegio dei Probiviri.
- La SIML ha un proprio sito web ufficiale, costantemente aggiornato, di cui è responsabile il Presidente: sul sito viene pubblicata l'attività scientifica della SIML nonché i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti eventualmente conferiti.

Capo II DEI SOCI

Articolo 5: I Soci

La Società si compone di:

- Soci Ordinari;
- Soci Senior;
- Soci Permanenti;
- Soci Onorari;
- Presidenti Emeriti.

Le modalità di richiesta di adesione alla Società da parte di nuovi Soci sono stabilite dal Regolamento.

I Soci Ordinari e Senior sono tenuti a versare la quota associativa nell'entità e con le modalità stabilite dal regolamento e partecipano attivamente alla vita e alle iniziative della Società.

Articolo 6: I Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e Specialisti in Medicina del Lavoro e/o Medici Competenti che ne facciano domanda. Possono altresì essere Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri, laureati in Medicina e Chirurgia ovvero laureati in altre discipline, e che risultino cultori della Medicina del Lavoro così come definiti successivamente.

Sono cultori della Medicina del Lavoro coloro che per posizione istituzionale, attività professionale, ruolo docente, funzione pubblica o privata, si occupano o svolgono attività nel campo della Medicina del Lavoro o in una delle discipline ad essa afferenti o che dimostrino di dedicarsi direttamente e specificamente ai temi della Medicina del Lavoro o delle discipline ad essa afferenti.

La qualità di Cultore della Medicina del Lavoro è definita, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo della Società.

I Soci Ordinari sono in numero illimitato.

Articolo 7: I Soci Senior

Sono Soci Senior i Soci Ordinari che abbiano un'anzianità di iscrizione alla Società di almeno 15 anni consecutivi alla data della richiesta da formalizzarsi secondo le indicazioni del Regolamento.

I Soci Senior sono in numero illimitato.

Articolo 8: I Soci Permanenti

Sono Soci Permanenti i Soci Senior che, al compimento del 70° anno di età, ne facciano richiesta, da formalizzarsi secondo le indicazioni del regolamento attuativo.

Il Socio Permanente è esonerato dal pagamento della quota associativa e può partecipare, senza diritto di voto attivo e passivo, alla vita della SIML.

I Soci Permanenti sono in numero illimitato.

Articolo 9: I Soci Onorari

Sono Soci Onorari le personalità italiane o straniere di riconosciuto valore per il contributo portato alla Medicina del Lavoro. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

I Soci Onorari non possono superare la quota dell'uno per cento dei Soci Ordinari.

Articolo 10: I Presidenti Emeriti

Gli ex Presidenti della Società, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Presidenti Emeriti a vita dall'Assemblea.

Articolo 11: I nuovi Soci

Le modalità di richiesta di adesione alla Società da parte di nuovi Soci Ordinari sono stabilite dal Regolamento.

Articolo 12: Cessazione da Socio

Si perde la qualifica di Socio per dimissioni volontarie o, con decisione del Consiglio Direttivo, per morosità.

Si perde la qualifica di Socio (di qualsiasi categoria) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi ragioni morali o per comprovate condotte professionali palesemente contrarie con quanto previsto dal Codice Etico della Società.

Il provvedimento di espulsione è comunicato al Socio all'ultimo indirizzo postale o di posta elettronica da questi indicato, dalla Segreteria della Società.

Contro il provvedimento di espulsione è prevista da parte del Socio la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri (entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa) il giudizio dei quali è conclusivo e vincolante e deve essere portato a conoscenza, per presa d'atto, all'Assemblea immediatamente successiva.

CAPO III DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI DELLA SIML

Articolo 13: Le cariche

Sono cariche a livello nazionale:

- Il Presidente
- I Vice-Presidenti
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- I Membri del Consiglio Direttivo
- I Probiviri.

Articolo 14: Gli Organi

Sono Organi Deliberativi della Società:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Ufficio di Presidenza
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Sono Organi Consultivi della Società:

- Le Sezioni Territoriali
- Il Comitato Scientifico.

Tutti i componenti degli organi prestano il loro incarico gratuitamente, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese che dovranno essere commisurate all'incarico ricoperto e debitamente documentate.

CAPO IV DELL'ASSEMBLEA

Articolo 15: L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci Ordinari e Senior in regola con la quota associativa. Viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria, di norma una volta all'anno in seno al Congresso Nazionale della Società, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente, due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei Soci Ordinari e Senior ne faccia motivatamente richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e Senior. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Spettano all'Assemblea la determinazione delle linee di sviluppo dell'attività della SIML, la discussione e l'approvazione delle attività svolte e dei programmi presentati in specifiche relazioni da Presidente, Segretario e Tesoriere, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e le altre decisioni finanziarie ed economiche di rilievo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei Soci Ordinari e Senior presenti: in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

CAPO V DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16: Composizione del Consiglio Direttivo

La SIML è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e diciassette componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni sociali.

I membri eletti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto deliberante.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dai membri eletti, anche da membri di diritto e da membri in esso cooptati.

È membro di diritto il Presidente che abbia appena terminato il suo mandato; sono membri cooptati tre Coordinatori delle Sezioni Territoriali e due rappresentanti dell'INAIL, Specialisti in Medicina del Lavoro e iscritti alla SIML, su indicazione del Presidente dell'INAIL e con l'approvazione del Consiglio Direttivo della Società.

Sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti Emeriti.

Possano essere invitati, in base all'ordine del giorno, rappresentanti delle Istituzioni e delle Parti Sociali che abbiano competenze nelle materie di cui si occupa la Società.

Le modalità della rappresentanza dei membri cooptati ed invitati sono definite dal Regolamento.

Articolo 17: Elezione del Consiglio Direttivo

Le modalità di elezione del Consiglio sono fissate dal Regolamento che comunque deve prevedere lo scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto, per almeno un terzo e non più di due terzi dei suoi membri, da docenti o ricercatori universitari di Medicina del Lavoro che possano rimanere in servizio fino al termine del mandato.

Sono eleggibili i Soci Ordinari e Senior in regola con la quota associativa e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione. I Soci non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo il Presidente indica il Segretario ed il Tesoriere, da ratificarsi da parte del Consiglio. Quindi il Consiglio Direttivo procede all'elezione dei due Vice-Presidenti, di cui uno vicario, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può essere motivatamente revocato dall'Assemblea qualora la proposta riceva il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 18: Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede:

- all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea ed in generale di tutti i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi della SIML;
- a garantire la regolare gestione economica e finanziaria della SIML;
- a definire le quote associative;
- a deliberare sui bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri eletti presenti: in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Articolo 19: Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dai Soci Ordinari e Senior, contestualmente al Consiglio Direttivo, secondo le modalità fissate dal Regolamento che comunque devono prevedere lo scrutinio segreto.

Sono eleggibili per la carica di Presidente i Soci Ordinari e Senior, in regola con la quota associativa, specialisti in Medicina del Lavoro e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Il Presidente rappresenta la SIML, ne presiede i lavori, convoca e dirige le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina la riscossione ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente vicario.

Nel caso in cui il Presidente non sia più in grado di svolgere le sue funzioni, la carica viene assunta, fino al termine del mandato, dal Vice-Presidente vicario, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente dura quattro anni sociali e non è rinnovabile: il Presidente uscente assume la carica di Past-President e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo successivo.

Articolo 20: Il Segretario

Il Segretario:

- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- provvede all'invio delle convocazioni su disposizione del Presidente;
- tiene aggiornato il "Libro degli Associati" e cura l'emissione delle eventuali tessere associative e la tenuta dell'archivio degli associati (domande d'ammissione, delibere d'ammissione o meno, altri documenti);
- cura la corrispondenza ed ogni altro affare associativo, in accordo con il Presidente.

Articolo 21: Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- provvede ad incassi e pagamenti in genere;
- tiene aggiornata la contabilità della SIML conservando la documentazione relativa ad ogni posta di bilancio;
- cura la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- accerta l'adempimento del pagamento delle quote associative, in collaborazione col Segretario.

Articolo 22: Ufficio di Presidenza

In seno al Consiglio Direttivo è costituito un Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza si occupa della gestione delle pratiche di ordinaria amministrazione e più urgenti.

CAPO VI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 23: Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, in numero di tre più due supplenti, viene eletto dai Soci Ordinari e Senior contestualmente al Consiglio Direttivo, secondo le modalità fissate dal Regolamento che comunque devono prevedere lo scrutinio segreto.

Sono eleggibili per la carica di Proviviri i Soci Ordinari e Senior, in regola con la quota associativa, e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

I componenti del Collegio dei Proviviri durano in carica quattro anni sociali e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I Proviviri hanno giurisdizione sulla risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino conflitti di interesse, ovvero l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi dell'associazione, fatte eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, e per quelle d'ordine scientifico e culturale, di competenza del Comitato Scientifico.

Rientrano nella competenza dei Proviviri le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione degli associati.

Il ricorso ai Proviviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contestata.

I Proviviri giudicheranno *ex bono et aequo* quali arbitri amichevoli, senza formalità di procedura e con lodo inappellabile, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnabilità davanti all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VII

DELLE SEZIONI TERRITORIALI, DELLE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, E DEL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 24: Sezioni Territoriali e articolazioni funzionali del Consiglio Direttivo

Per meglio adempiere ai propri compiti istituzionali la SIML si articola in:

- Sezioni Territoriali
- Articolazioni funzionali del Consiglio Direttivo: Commissioni e Gruppi di Studio.

Articolo 25: Sezioni Territoriali

Al fine di realizzare gli obiettivi della SIML il Regolamento individua un numero minimo di dodici Sezioni Territoriali.

Le Sezioni Territoriali hanno il compito di promuovere localmente l'adesione alla SIML, i rapporti con le istituzioni locali, e l'organizzazione di iniziative scientifiche, culturali e professionali a interesse locale, in linea con gli indirizzi del Consiglio Direttivo.

Il funzionamento delle Sezioni Territoriali è definito dal Regolamento.

Articolo 26: Finanziamento delle Sezioni Territoriali

Alle Sezioni Territoriali è riconosciuto un finanziamento derivante da una parte delle quote associative, così come deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27: Funzionamento delle Sezioni Territoriali

Il funzionamento delle Sezioni territoriali è definito dal Regolamento.

Le Sezioni Territoriali devono annualmente presentare al Consiglio Direttivo una relazione sulle attività svolte e sull'uso del finanziamento ricevuto.

Articolo 28: Articolazioni funzionali del Consiglio Direttivo: Commissioni e Gruppi di Studio

Le Commissioni sono strumenti del Consiglio Direttivo e sono coordinate, di regola, da un consigliere in carica. Esse hanno compiti di impulso, elaborazione, indirizzo e coordinamento delle attività attribuite dal Consiglio Direttivo a cui il Coordinatore relaziona periodicamente.

L'istituzione di Commissioni Permanenti o Temporanee, inclusa la nomina del Coordinatore e la definizione delle finalità e dei programmi delle stesse, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il funzionamento e la gestione economica delle Commissioni è disciplinato dal Regolamento.

I Gruppi di Studio sono istituiti dal Consiglio Direttivo che indica il nome del Coordinatore. Hanno una durata limitata al mandato specifico ricevuto. L'obiettivo dei Gruppi di Studio è la predisposizione di strumenti di orientamento e formazione per i Medici del Lavoro (in particolare le Linee Guida) come stabilito dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Studio, tramite il loro Coordinatore, relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività affidate.

Articolo 29: Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da un numero minimo di cinque membri scelti tra esperti di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale, provvedendo altresì all'individuazione del Coordinatore. Il Comitato Scientifico è consultato dal Consiglio Direttivo su tutti i temi sui quali il Presidente lo ritenga opportuno e può formulare proposte su temi di carattere scientifico di rilievo per la SIML. Esso inoltre provvede alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito dal Regolamento.

CAPO VIII DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO

Articolo 30: Anno Sociale e Finanziario

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'anno finanziario decorre dal 1 Luglio al 30 Giugno. Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta del Tesoriere, lo schema di bilancio consuntivo che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 del Codice Civile. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ad incremento del fondo patrimoniale.

Articolo 31: Patrimonio

Il Patrimonio della SIML è costituito da:

- a) i contributi degli associati;
- b) i beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione o acquistati con i contributi degli associati o nello svolgimento della propria attività;
- c) gli utili derivanti dall'eventuale gestione commerciale;
- d) eventuali donazioni o erogazioni.

I beni della SIML devono essere elencati e descritti in specifici inventari.

È costituito un "Fondo di Dotazione", non disponibile per l'attività associativa, destinato a garantire le obbligazioni della SIML nei confronti di terzi. Il Fondo di Dotazione ha entità di 50.000 euro e può essere incrementato con delibera del Consiglio Direttivo, assunta per atto pubblico e approvata dalla Prefettura competente.

Articolo 32: Entrate

Le entrate della SIML sono costituite da:

- a) le quote versate dagli associati;
- b) i versamenti volontari di associati;
- c) le obbligazioni e gli atti di liberalità di terzi in genere;
- d) ogni altra entrata pervenuta nell'ambito degli scopi dell'associazione o che comunque concorra ad incrementare l'attività associativa.

Articolo 33: Uscite

Sono uscite dell'associazione tutte quelle spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.

Ogni spesa deliberata od approvata dal Consiglio Direttivo deve avere copertura finanziaria nelle disponibilità di bilancio.

Tutte le spese devono essere documentate dai percettori ed adeguatamente motivate.

Articolo 34: Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti e un supplente: sono eleggibili, con le modalità previste dal Regolamento, i Soci Ordinari e Senior in regola con la quota associativa e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Al loro interno i componenti del Collegio dei Revisori dei conti eleggono un Presidente ed un Segretario.

Il Collegio dura in carica quattro anni sociali: i Revisori dei conti possono essere sempre riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti che vengano a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti per cooptazione, con delibera presa all'unanimità, come previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto a retribuzione, ma solo al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, debitamente documentate.

Nel caso di superamento di due dei limiti previsti dall'articolo 2345 bis del Codice Civile il Collegio dei Revisori dei conti è sostituito da un Revisore Unico nominato fra gli iscritti nell'apposito Registro: l'eventuale Revisore Unico, in quanto professionista esterno, sarà regolarmente retribuito per la propria prestazione professionale.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare l'amministrazione dell'associazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e dei documenti giustificativi delle poste di bilancio;
- b) verificare la regolare predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea;
- c) controllare la rispondenza delle risultanze contabili con quanto presente nelle casse sociali;
- d) vigilare su ogni altra questione di carattere finanziario che riguarda l'associazione, avendo perciò il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo qualsiasi documento e chiarificazione in merito, anche scritta;
- e) intervenire alle adunanze dell'Assemblea (dando relazione scritta dell'attività svolta) e, ove lo ritenga necessario, a quelle del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta per ogni esercizio per attendere ai suoi compiti di controllo contabile e finanziario ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario, con le modalità previste dal Regolamento.

Le Riunioni sono presiedute dal Presidente e sono valide se, oltre al Presidente, è presente almeno uno degli altri due componenti. Di ciascuna riunione deve essere redatto un verbale a cura del Segretario che deve essere controfirmato dal Presidente.

CAPO IX DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Articolo 35: Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è redatto per atto pubblico.

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci.

Le proposte di modifica dello statuto devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla convocazione dell'Assemblea nella quale verranno discusse, o assieme all'indizione di referendum tra i Soci. L'Assemblea delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Ove le proposte di modifica dello Statuto siano sottoposte a referendum, esse sono approvate se raggiungono la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti.

Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice entro trenta giorni un'altra Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, la quale è validamente costituita per deliberare sulle modifiche di Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto

Articolo 36: Il Regolamento

Il Regolamento contiene le regole operative volte a dare attuazione ai principi dello Statuto. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

CAPO X NORME FINALI

Articolo 37: Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento della SIML e la devoluzione del patrimonio sono deliberate dall'Assemblea costituita in seduta straordinaria da almeno due terzi dei Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Articolo 38: Disposizioni aggiuntive e clausola compromissoria

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Tutte le controversie, relative a diritti disponibili delle parti e derivanti dall'interpretazione e/o applicazione delle singole clausole statutarie, saranno risolte mediante arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da tre arbitri nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Collegio Arbitrale deciderà le controversie allo stesso sottoposte nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Per ogni controversia non devolvibile al Collegio Arbitrale, poiché vertente su diritti indisponibili delle parti, foro competente è il Foro di Bologna.

CAPO XI NORMA TRANSITORIA

Articolo 39: Norma Transitoria

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo ad approvare eventuali modifiche allo Statuto richieste dagli organi competenti dello Stato presso i quali lo Statuto stesso debba essere depositato.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo alla nomina dei revisori dei conti che resteranno in carica sino alle prossime elezioni.